

*Repubblica italiana*

*Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova*

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO

INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

PROROGA E RINEGOZIAZIONE PER IL PERIODO 01/04/2016 – 31/03/2020

CUP G19H111000320005 – CIG 3079432BAA

L'anno duemiladiciotto questo giorno.....( ) del mese di .....in Mantova nella sede dell'Agenzia – via Principe Amedeo, 32 davanti a me.....sono personalmente comparsi i signori:

1. Arch. Claudio Cerioli, nato a Cremona (Cr) il 12/12/1958 domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, nell'espressa ed unica qualità di Direttore dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova (Cod. Fisc. 02475090201), in forza dell'art. 13 comma 5) lett i) dello Statuto dell'Agenzia ed in rappresentanza della stessa, che nel prosieguo per brevità si intende denominata "Agenzia";
2. Rag. Daniele Trevenzoli nato a Villimpenta (Mn) l'08/03/1961 legale rappresentante quale Presidente della Società APAM Esercizio S.p.A. (Part. I.V.A. e Cod. fisc. 02004750200) con sede in Mantova, via dei Toscani, 3/C il quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto della medesima, appresso denominata brevità "Gestore".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di rogare il seguente atto pubblico.

PREMESSO CHE

- Con atto rep. n. 3689 prot. 19430/12 del 24/05/2012 la Provincia di Mantova e

l'APAM Esercizio S.p.A. hanno sottoscritto il "Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012-31/03/2016" (nel seguito abbreviato in "Contratto");

- L'art.3, c.1 del Contratto riserva all'ente affidante la possibilità di prorogare l'affidamento fino ad ulteriori quattro anni, facoltà già prevista anche dalla *lex specialis* di gara, cioè nella procedura pubblica precedentemente espletata dalla Provincia di Mantova e conclusasi con l'aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 204 del 01/03/2012 (rettificativa della Determinazione n. 187 del 24/02/2012);

- La Giunta Provinciale di Mantova con atto 06/05/2015 n. 53 ha espresso l'indirizzo di prorogare dal 01/04/2016 e fino al 31/03/2020 la validità del vigente contratto per l'affidamento dei servizi interurbani di propria competenza;

- Il gestore, con nota prot. n. 3731/SA del 03/06/2015, ha confermato piena disponibilità a proseguire nel contratto di servizio per ulteriori quattro anni a decorrere dal 01/04/2016;

- Ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7, dal 01/01/2016 l'Agenzia è subentrata nella titolarità dei contratti di servizio stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia e quindi fra questi anche nel Contratto di cui al punto precedente;

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con atto n. 2016/5, preso atto dell'indirizzo espresso dagli Enti soci, ha espresso l'indirizzo di prorogare il Contratto, subordinatamente all'esito di un parere legale che è stato successivamente acquisito in chiave favorevole;

- Il medesimo atto dà mandato al Direttore di verificare se permanga la necessità di

rinegoziare alcune clausole contrattuali (secondo quanto indicato dalla Provincia di Mantova nel proprio atto di indirizzo 06/05/2015 n. 53), in considerazione dei significativi mutamenti intervenuti nelle condizioni economico-finanziarie (entità trasferimenti, aumenti tariffari, ecc.) successivamente alla stipula dei contratti ed alle misure di razionalizzazione attuate nel 2015;

- Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia 30/03/2016 n. 2016/4, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 3 c. 1 del Contratto, il medesimo è stato prorogato per ulteriori quattro anni e quindi fino a tutto il 31/03/2020 alle condizioni in essere e fatta salva la rinegoziazione di condizioni più convenienti per il territorio e per l'Agenzia che si palesano quindi nel presente atto.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### ART. 2 - PROROGA DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia a mezzo del suo Direttore proroga l'affidamento al Gestore, che a mezzo del suo Presidente e legale rappresentante lo accetta, dei servizi oggetto del Contratto n. 3689 di rep., prot. 19430/12, del 24/05/2012 sottoscritto tra la Provincia di Mantova e l'APAM Esercizio S.p.A., che le parti dichiarano espressamente di conoscere.
2. Le condizioni contrattuali ivi previste si intendono confermate e prorogate fatta eccezione per quanto in contrasto o non compatibile con quanto previsto nei successivi articoli.
3. Il periodo di proroga contrattuale è fissato in anni quattro a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino a tutto il 31 marzo 2020. Alla scadenza dell'affidamento così prorogato o

in caso di risoluzione anticipata a seguito di revoca, il gestore si impegna nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale e su richiesta dell'Agenzia a continuare nell'erogazione del servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi  
12.

### ART. 3 – RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti concordano che alle condizioni stabilite nel Contratto si applicano le seguenti integrazioni, modifiche e prescrizioni che si intendono integralmente accettate dalle parti stesse.
2. Per quanto non modificato o integrato diversamente dal presente atto, nel Contratto il soggetto "Provincia di Mantova", inteso quale ente regolatore del servizio, deve intendersi sostituito dal soggetto "Agenzia".

### Art. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'art. 4 del Contratto è sostituito dal seguente: *Il corrispettivo annuo a carico dell'Agenzia è pari a Euro 6.517.783,26 (Euro seimilionicinquecentodiciassettemilasettecentottantatre/26, di cui Euro 62.535,00 (sessantaduemilacinquecentotrentacinque/00) per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 26.071.133,04 (ventiseimilionesettanunomilacentotrentatre/04) al netto di IVA, per la durata di 4 anni del secondo periodo contrattuale. Detto corrispettivo è stimato in funzione delle "compensazioni di servizio pubblico" come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera g) del Regolamento (CE) 1370/2007 e potrà variare in dipendenza delle stesse. In coerenza con le previsioni dell'art. 1 del Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia, siglato in data 11 novembre 2008, saranno inoltre messe a disposizione dell'aggiudicatario le risorse di cui ai commi 295 e 298 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria dello Stato 2008), trasferite dalla Regione Lombardia all'Agenzia, stimate in Euro 1.200.000,00 (Euro*

*unmilione duecentomila/00) annui al netto di IVA.*

*2. Il Gestore, ai sensi delle previsioni dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e smi e dell'art. 86 commi 3bis e 3ter e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, riportato nell'Allegato C relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività che si intendono confermati in misura non inferiore a quanto offerto in gara (62.535,00 €).*

*3. Il corrispettivo unitario articolato ove richiesto per fascia oraria di servizio (punta/morbida), per ciascuna delle 4 categorie di servizi che caratterizzano l'offerta è individuato secondo lo schema di seguito riportato:*

*SERVIZI TPL DI LINEA (ECCETTO SPECIALIZZATI)*

*Fascia di punta: produzione 2.462.868,00 bus\*km;*

*corrispettivo unitario 1,50 Euro/bus\*km.*

*Fascia di morbida: produzione 1.405.242,00 bus\*km;*

*corrispettivo unitario 0,78 Euro/bus\*km.*

*SERVIZI TPL DI LINEA SPECIALIZZATI*

*Fascia unica: produzione 1.130.875,00 bus\*km;*

*corrispettivo unitario 1,50 Euro/bus\*km.*

*SERVIZI TPL SPECIFICI*

*Fascia unica: produzione 1.036,00 bus\*ore;*

*corrispettivo unitario 30,00 Euro/ora.*

*SERVIZI A CHIAMATA*

*Fascia unica: produzione 0,00 bus\*ore;*

*corrispettivo unitario 14,73 Euro/ora.*

*Tali corrispettivi unitari, arrotondati alla seconda cifra decimale, saranno utilizzati al fine del calcolo di eventuali conguagli o in conseguenza di modifiche al programma*

*di esercizio ai sensi dei successivi artt. 5, 6 e 7.*

*Per l'attribuzione dei servizi alla fascia oraria di punta si fa riferimento allo schema seguente:*

*PUNTA MATTINALE (ore 07:00-09:00)*

*Modalità di assegnazione: orario di arrivo al capolinea di destinazione*

*PUNTA POMERIDIANA (ore 12:30-14:30)*

*Modalità di assegnazione: orario di partenza dal capolinea di origine*

*PUNTA SERALE (ore 17:00-19:00)*

*Modalità di assegnazione: orario di partenza dal capolinea di origine*

*4. Il corrispettivo annuo è erogato dall'Agenzia con rate mensili posticipate entro trenta giorni dall'emissione della fattura, a condizione che siano erogate le risorse corrispondenti da parte della Regione e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva ed effettuazione delle altre verifiche prescritte dalla norme vigenti, di quella prevista ai fini del monitoraggio ai sensi del successivo art. 24 nonché dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, salvo conguaglio effettuato con cadenza annuale, in relazione alle verifiche contrattuali, con particolare riguardo alle fattispecie di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 25 e 26 e all'Allegato 2.*

*5. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del*

*bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .*

*6. I pagamenti dei corrispettivi saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dall'Agenzia sul Tesoriere (attualmente Monte dei Paschi di Siena sede di Mantova), a favore del Gestore esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.*

*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dall'Agenzia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:*

***CUP G19H111000320005 - CIG 3079432BAA***

*Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dal Gestore, subappaltatore e subcontraente.*

*7. Il Contratto di Servizio è finanziato attraverso l'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione all'Agenzia. A tal fine la percorrenza annua equivalente dei servizi specifici e dei servizi a chiamata è determinata dividendo il corrispettivo complessivo di questa tipologia di servizi per il corrispettivo chilometrico medio ponderato dei servizi di TPL in punta, in morbida e specializzati. Le modalità di liquidazione del corrispettivo di cui al comma 4 potranno pertanto essere riviste da parte dell'Agenzia in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei trasferimenti corrispondenti da parte della Regione.*

*8. L'Agenzia non risponde in nessun caso e a nessun titolo di ritardi da parte della Regione nell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie.*

#### **Art. 5 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO**

*1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del Contratto, che si intende qui*

integralmente confermato, a far tempo dal 1° aprile 2016 il programma di esercizio di cui all'allegato 1) al Contratto deve intendersi integralmente sostituito con quello di cui all'allegato A al presente atto.

2. Allo scopo di uniformare la flessibilità dei programmi di esercizio a livello di bacino interprovinciale, il limite di cui all'art. 5, comma 6 del contratto è ridotto a +/- 1,00% su base annua.

#### ART. 6 – SUBAFFIDAMENTO

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 10 del Contratto, che si intende qui integralmente confermato, a far tempo dal 1° aprile 2016 il programma dei servizi subaffidabili di cui al *programma di esercizio allegato alla relazione 1.1.1* dell'offerta presentata dal Gestore si intende sostituito con quello di cui all'allegato B al presente atto.

#### ART. 7 – OBBLIGHI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI

1. Il comma 4 dell'art. 12 del Contratto è sostituito dal seguente: *In coerenza con gli obiettivi regionali di migliorare la qualità e la sicurezza del parco mezzi e di ridurre l'impatto ambientale, il Gestore si impegna ad utilizzare un parco mezzi avente i seguenti requisiti minimi:*
  - ad eccezione dei mezzi adibiti a scorta e dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, all'inizio del presente contratto un'anzianità media non superiore a 7,83 anni e un'anzianità massima non superiore a 15 anni;*
  - ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 100% di veicoli dotati di sistemi di georeferenziazione (AVM), sul totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;*
  - ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 100% di veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità di utenti a ridotta capacità motoria, sul totale del parco*

*mezzi circolante in ambito interurbano;*

*ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 100% dei veicoli dotati*

*di climatizzazione, sul totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano;*

*ad eccezione dei mezzi utilizzati per i servizi a chiamata, 60% dei veicoli dotati*

*di indicatore visivo interno di fermata successiva, sul totale del parco mezzi*

*circolante in ambito interurbano;*

*riduzione allo 0% dei veicoli rispondenti allo standard Euro 0-2 rispetto al totale*

*del parco mezzi circolante in ambito interurbano;*

*non più del 25% di veicoli rispondenti allo standard Euro 3-4 rispetto al totale*

*del parco mezzi circolante in ambito interurbano;*

*non meno del 75% di veicoli rispondenti allo standard Euro 5 o Euro 6 rispetto*

*al totale del parco mezzi circolante in ambito interurbano.*

*Lo standard Euro fa riferimento alle emissioni e non necessariamente alle*

*motorizzazioni (è quindi ammissibile l'upgrading ottenuto con applicazione del filtro*

*antiparticolato).*

2. L'allegato 6 al Contratto è sostituito dall'allegato C al presente atto.

#### ART. 8 – BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Contratto, che si intende qui integralmente confermato, a far tempo dal 1° aprile 2016 l'elenco dei depositi di cui all'all. 7 al contratto citato si intende sostituito con quello di cui all'allegato D al presente atto.

2. Nelle more della stipula del presente atto il Gestore ha preso in carico la toilette autopulente installata presso l'autostazione di Mantova Borgochiesanuova, in quanto bene strettamente funzionale all'esercizio dei servizi oggetto del Contratto, stipulando a tal fine con la Provincia di Mantova (proprietaria dell'impianto) l'atto di

comodato n. 2017/8717 del 23/02/2017. Il Gestore si impegna ad effettuare, direttamente o tramite idonei soggetti terzi, il servizio di assistenza e manutenzione del suddetto impianto, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel capitolato prestazionale di cui all'allegato E al presente atto.

#### ART. 9 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dagli art. 22, 23 e 24 del Contratto i protocolli di comunicazione dei dati fra Gestore ed Agenzia si intendono ridefiniti secondo l'allegato F al presente atto, che sostituisce l'allegato 2B al Contratto. Per quanto non espressamente modificato nell'allegato medesimo si intendono confermate le previsioni degli articoli suddetti.

2. Il comma 2 dell'art. 4 del Contratto è sostituito dal seguente:

*Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a fornire alla Provincia, anche su supporto informatico:*

*/il Rapporto Periodico Annuale sui servizi di cui all'Allegato n. 8, per ciascuno degli/ anni di affidamento, entro il 15 aprile dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento;*

*la Carta della Qualità dei Servizi di cui all'art. 21 comma 3 entro il 31 marzo di ciascun anno;*

*i dati periodici necessari al monitoraggio della qualità erogata di cui all'Allegato F entro il mese successivo rispetto alle scadenze ivi indicate;*

*i risultati delle rilevazioni di cui all'art. 21 comma 5 entro 2 mesi dall'effettuazione delle rispettive indagini ovvero, in presenza di sistemi tecnologici di rilevazione, a cadenza trimestrale.*

3. Al fine di favorire l'attività di monitoraggio e di controllo del servizio, il Gestore si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia a titolo di comodato gratuito

un'autovettura in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idonea alla sua funzione. L'Agenzia si impegna a non destinare il bene a scopi differenti, a conservare e custodire il bene dato in comodato con la dovuta diligenza, e a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso. Il comodato sarà regolato da apposito contratto sottoscritto tra le parti.

#### ART. 10 - MODIFICHE PUNTUALI

1. Il numero minimo delle rivendite di cui all'art. 20, comma 2, punto a) è ridotto a 285 punti vendita, di cui almeno uno ubicato in ciascun Comune servito (anche se al di fuori del territorio provinciale) e in ogni caso in numero complessivo non inferiore a 80 con disponibilità di tutta la gamma di titoli di viaggio, inclusi gli abbonamenti. L'elenco delle rivendite con i relativi orari di apertura, di cui all'art. 14, comma 4, lett. e) è contenuto nell'allegato G al presente atto.
2. Il prelievo a carico del Gestore di cui all'art. 27, comma 4 è ridotto a Euro 30.000,00 annui al netto di IVA.

#### ART. 11 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto compimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il gestore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1822/96/149487594 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 10/11/2016 per l'importo di € 1.303.556,65.
2. Detta cauzione resterà vincolata a favore dell'Agenzia fino al completo esaurimento delle obbligazioni contrattuali e sarà restituita al gestore dopo l'accertamento del regolare svolgimento del servizio. Il gestore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa durante l'esecuzione del contratto.

#### ART. 12 - COMUNICAZIONI

1. A modifica di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del Contratto, qualsiasi

comunicazione relativa al contratto di servizio sarà effettuata per iscritto e inviata a

mezzo P.E.C ai seguenti indirizzi:

- Per il Gestore a: APAM Esercizio S.p.A. - Via dei toscani, 3/C - 46100 Mantova -

P.E.C. [apam@legalmail.it](mailto:apam@legalmail.it);

- Per l'Agenzia a: Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale nelle Province di

Cremona e Mantova - 46100 Mantova - Via Principe Amedeo, 32 - P.E.C.

[agenziatpl.crmn@legalmail.it](mailto:agenziatpl.crmn@legalmail.it),

2. Le parti dichiarano di rinunciare concordemente ed espressamente all'invio di

comunicazioni a mezzo fax in precedenza prevista.

3. Il Gestore si dichiara informato che l'Agenzia, ai sensi della normativa vigente,

tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per

assolvere gli obblighi di legge.

#### ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi comprese quelle di natura fiscale e

tributaria, sono di competenza ed onere esclusivo del gestore, che ai fini del contratto

stesso elegge il proprio domicilio in Mantova.

2. Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ex art. 40

del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed ex art. 8 della legge 7/12/1999 n. 472, trattandosi

di prestazioni soggette ad I.V.A.

Allegati:

ALLEGATO A: Programma di esercizio a decorrere dal 1° aprile 2016

ALLEGATO B: Elenco dei servizi subaffidabili dal 1° aprile 2016

ALLEGATO C: Piano di rinnovo del parco mezzi interurbani per il periodo 2016-2020

ALLEGATO D: Elenco dei depositi dal 1° aprile 2016

ALLEGATO E: capitolato prestazionale per l'effettuazione del servizio di assistenza e manutenzione della toilette autopulente serie T WAW presso l'autostazione di Mantova Borgochiesanuova

ALLEGATO F: Protocolli di comunicazione fra Gestore e Agenzia

ALLEGATO G: elenco dei punti vendita con i relativi orari di apertura